



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 164, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124 sul licenziamento disciplinare.

Parere, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
Repertorio atti n. 40/cv del 3 marzo 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 3 marzo 2016:

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il quale ha previsto che il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed in particolare la lettera s) del predetto comma 1, la quale, in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, detta norme finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

VISTO l'articolo 16, comma 4, della citata legge n. 124 del 2015 il quale ha stabilito che i decreti legislativi sopra indicati, sono adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per l'economia e delle finanze e dei ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata;

VISTA la nota n. DAGL n. 0001380 del 5 febbraio 2016, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 164, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2016, provvedimento che, il 9 febbraio 2016, è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 2 marzo 2016 nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni hanno espresso parere favorevole con talune raccomandazioni contenute in un documento che è stato consegnato, fra le quali l'attenzione ai profili temporali ed alle scadenze previste dalla procedura in argomento ed il necessario coordinamento delle disposizioni con l'impianto normativo in materia di procedimenti che scaturirà dall'attuazione della delega di cui all'art. 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno espresso un parere favorevole con talune raccomandazioni contenute in distinti documenti, segnalando in particolare la questione della natura e degli effetti del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento, suscettibile di generare possibili contenziosi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno preso atto delle osservazioni formulate già oggetto di valutazione;

CONSIDERATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, :

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole sul provvedimento, formulando alcune raccomandazioni contenute in un documento che è stato consegnato (All. A);
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole segnalando l'opportunità della estensione della previsione della non decadenza dell'azione disciplinare né dell'inefficacia della sospensione cautelare, al superamento del termine di quarantotto ore, anche per altre fattispecie di sanzioni disciplinari, diverse dalla falsa attestazione della presenza in servizio;
- l'UPI ha formulato parere favorevole con la segnalazione di alcune raccomandazioni, contenute in documento che è stato consegnato (All. B);

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle raccomandazioni formulate dalle Regioni e dagli Enti locali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 164, sul licenziamento disciplinare, trasmesso, con nota DAGL n. 0001380 del 5 febbraio 2016, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e con gli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddo



Il Presidente
On.le Avv. Enrico Costa

Ai @ . 5



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/25/CU04/C1

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 55-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO
2001, N. 164, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA S), DELLA LEGGE
7 AGOSTO 2015, N. 124, SUL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

Nell'apprezzare e condividere lo spirito dell'intervento normativo si ritiene opportuno segnalare, al fine di garantirne l'effettiva idoneità a raggiungere le finalità previste, i seguenti profili problematici su cui si ritiene opportuno che il governo ponga attenzione nella redazione finale del provvedimento:

1. Adeguata valutazione sia del principio che prevede il divieto degli automatismi sanzionatori secondo quanto costantemente evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, sia del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa;
2. Corretta determinazione dei profili temporali e delle scadenze previste dalla procedura definita con il decreto in relazione con quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari, anche in considerazione degli intenti di accelerazione dei procedimenti stessi sottesi all'intervento normativo;
3. Definizione della natura della sospensione cautelare senza stipendio in relazione alla tipizzazione delle sanzioni già previste dall'ordinamento. In particolare si rileva il rischio di confusione fra strumenti orientati ad esigenze cautelari e strumenti di carattere sanzionatorio;
4. Attenzione alla corretta applicazione del principio di proporzionalità nella determinazione delle sanzioni a carico dei dirigenti che omettano l'attivazione del procedimento disciplinare;
5. Verifica di un'effettiva copertura della delega prevista dalla legge 124/2015 rispetto alla fissazione di una nuova fattispecie di reato quale quella prevista al comma 3 quinquies dell'articolo 55-quater del decreto;
6. Esigenza di un successivo pieno coordinamento delle disposizioni del decreto con l'impianto normativo in materia di procedimenti che emergerà dall'attuazione della delega di cui all'articolo 17 del legge 124/2015.

Si propone l'espressione del parere favorevole.

Roma, 3 marzo 2016

ALL-B

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...0.3. MAR. 2016.....

Unione Province d'Italia



UPI



Punto 4

PARERE

***Schema di decreto legislativo recante attuazione della
delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di licenziamento***

Roma, 3 marzo 2016

L'Unione delle Province d'Italia condivide lo spirito dell'intervento normativo di attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento che ha la finalità di combattere il fenomeno dell'assenteismo e delle false attestazioni di presenza nelle pubbliche amministrazioni.

Si esprime pertanto il parere favorevole sul provvedimento e, al fine di garantirne l'effettivo raggiungimento delle finalità previste, si segnalano i seguenti profili problematici su cui si ritiene opportuno che il governo ponga attenzione nella redazione finale del provvedimento:

1. adeguata valutazione del principio che prevede il divieto degli automatismi sanzionatori (secondo quanto costantemente evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità) e del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa;
2. corretta determinazione dei profili temporali e delle scadenze previste dalla procedura definita con il decreto in relazione con quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari, anche in considerazione degli intenti di accelerazione dei procedimenti stessi sottesi all'intervento normativo;
3. definizione della natura della sospensione cautelare senza stipendio in relazione alla tipizzazione delle sanzioni già previste dall'ordinamento precisandone la natura di strumento orientato ad esigenze cautelari e definendone la tempistica rispetto agli strumenti di carattere sanzionatorio;
4. attenzione alla corretta applicazione del principio di proporzionalità nella determinazione delle sanzioni a carico dei dirigenti che omettano l'attivazione del procedimento disciplinare;
5. verifica di un'effettiva copertura della delega prevista dalla legge 124/2015 rispetto alla fissazione di una nuova fattispecie di reato quale quella prevista al comma 3 quinquies dell'articolo 55-quater del decreto;
6. esigenza di un successivo pieno coordinamento delle disposizioni del decreto con l'impianto normativo in materia di procedimenti che emergerà dall'attuazione della delega di cui all'articolo 17 del legge 124/2015.

